

Ed in vero, il Ministero aveva almeno, nel suo progetto, lasciate nell'asse tassabile le rendite sullo Stato, dove la Commissione, per ragioni che ora non voglio discutere, ma che mi riservo, occorrendo, a suo luogo di mostrare non abbastanza fondate, credette dover esimere affatto queste rendite da ogni tassa.

Di che avverrà, se non si fa luogo a deduzione dei debiti, che per un'eredità attiva nel suo intiero e che consti per una metà di rendite sullo Stato, l'erede non pagherà che la metà della tassa dovuta per quella successione, mentre per un'altra eredità, in cui non ci sieno rendite sullo Stato e che sia per la metà passiva, dovrà l'erede pagare l'intero della tassa stessa. Eccovi così verificato nel progetto della Commissione che non solo pagherebbero ugualmente da chi più e da chi meno riceve, ma che ancora pagherebbe più chi ricevesse meno e meno pagherebbe chi ricevesse di vantaggio.

È più che nell'eventualità del voto che sarà la Camera per emettere quando si tratterà dell'esimere o non esimere queste rendite dalla tassa di successione, ammettendo intanto l'articolo in ora in discussione quale vi è proposto dalla Commissione, ed è a dire non dedotti i debiti nella tassa dell'asse ereditario, voi vi precludete sin d'ora la via di colpire, in modo almeno indiretto, se non vorrete direttamente, codeste prove dell'altrui agiatezza, posciachè vi precludete la via a rinnovare la disposizione che coloro i quali possedessero di queste rendite, fino alla concorrente almeno delle medesime, non dovessero detrarre i loro debiti nel computo della tassa di successione.

Signori, io non mi fermerò a discorrere sugli esempi e sulle supposizioni dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, con che egli voleva perfino far credere che, mercè questa non deduzione dei debiti dell'asse ereditario, si veniva a ristabilire l'uguaglianza, laddove quella deduzione riuscirebbe a supposta ineguaglianza. Io reputo quelle supposizioni mero parto del suo fecondissimo ingegno, siccome risulterà da breve risposta ad uno di quegli esempi.

Egli v'ha detto: supponete un padre di famiglia il quale avesse incontrato un debito per convertire la somma presa ad prestito nel miglioramento da avverarsi fra più anni in un tenimento avuto ad affittanza.

Muore allorchè questo miglioramento non è ancora che una speranza, ma speranza fondata.

L'erede detraendo quel debito paga meno, perchè non è luogo a tassarlo su quello sperato miglioramento.

E che? rispondo io: se questo stesso successore venisse a mancare ancora mentre durasse quel miglioramento in istato di speranza?

Da quante successioni e per qual serie di esse vorrebbe egli, il ministro, far pagare quelle speranze?

Consequente a quanto premetteva nell'esordire del mio discorso, di non volere, per quanto possibile mi fosse, ritornare sugli argomenti da altri discussi, neppur dovrei rispondere all'appunto fatto all'emendamento dell'onorevole deputato Arnulfo che, per non potersi, senza manifesto pericolo di frode, tutti detrarre i debiti, meglio era nessuno detrarre. Già vi ha risposto l'onorevole Michelini, che per una necessità della legge, dove cessa la prova dalla stessa ammessa, ivi, quantunque duri in via di naturale ragione il diritto, diventa inutile in faccia alla legge l'esperimento dello stesso; già vi ha risposto l'onorevole Arnulfo, che il non poter ottenere l'apice della giustizia non è una ragione per essere ingiusti.

Sia a me lecito d'aggiungere, contro alle insinuazioni dell'onorevole ministro delle finanze e del deputato Ara, che

non è, non solo fra i grandi, o fra i mediocri, ma pur fra i più tenui patrimoni, quale non sia, generalmente parlando, gravato da ipotecari debiti di doti e dotali ragioni, ed essere questo forse e senza forse il più comune tra i debiti che si possono, senza menoma tema di frode dedurre.

Credo all'incontro che i chirografari debiti (astrazione fatta da quelli di commercio cui deve la legge provvedere) o non saranno tanti di numero, o d'entità sì grandi, massimamente nei patrimoni che non presentano grande responsabilità, che qualora non abbiano data certa non sia un vantaggio per i debitori di non impegnarli in una lite colla fiscale amministrazione, nella quale soccomberebbero piucchè probabilmente.

Finalmente, se le necessarie cautele della legge potranno indirettamente anco influire a che si abbia maggiore accertamento dei debiti e crediti, crederò ancor questo un vantaggio della civile società.

Conchiudo: una legge d'imposta, che è sempre per sé odiosa, non vogliamo noi con una palpabile ineguaglianza, nella distribuzione dalla stessa, rendere odiosissima, massimamente allora che questa ineguaglianza proclamata dallo stesso popolare buon senso non si può, a mio avviso, d'alcun abbastanza sodo principio di teorica ragione legittimare.

Io non sono certamente di coloro, e non credo il sia alcuno tra quanti seggono su questi stalli della nazionale rappresentanza, i quali cerchino al pretesto degli aggravii dello Stato di concitar l'odio ed il disprezzo per le libere nostre istituzioni, che tutti abbiamo e dobbiamo avere coscienziosamente giurato di volere fedelmente osservare, e che deve essere nostro comune intendimento di sollecitamente sviluppare. Qual pro altronde a questi aggravii, che peserebbero pur sempre sul paese, da qualunque reggimento che si succedesse? Ma questo è proprio di un popolo libero, questo è proprio di una nazionale rappresentanza, questo è proprio di un costituzionale reggimento, che si possa e si debba pubblicamente e liberamente rintracciare la sorgente di questi aggravii, misurarne la portata, vedere il più probabile modo di ripararvi, e soprattutto impedire ogni arbitrio ed ogni ingiustizia nel riparto di quei mezzi onde evitare ogni legittimo rancore nella sofferente popolazione.

Signori! rappresentanti del popolo, e di un popolo maturo alle libere istituzioni, calcoliamo al suo giusto valore sì nobile prerogativa.

Non torni vana per nostro fatto questa libertà di pubbliche discussioni; e, convinti di un'ineguaglianza che non può che riscuotere la riprovazione dei concittadini, rifiutate voi nella pienezza del vostro potere quello che nella sincerità di mia coscienza io rifiuto francamente. (*Bravo! bravo!*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

MICHELINI G. B. Domando la parola contro la chiusura. (*Bisbiglio*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini G. B. contro la chiusura.

MICHELINI G. B. Uno dei principali discorsi che in questa lunga discussione siano stati pronunziati è senza dubbio quello dell'onorevole presidente del Consiglio. Egli, forse più che gli altri oratori che sostennero la stessa sentenza, è entrato nelle intime viscere della questione. A questo discorso non ha sufficientemente risposto l'onorevole avvocato Gastinelli, e lo diceva egli prima di terminarlo.

Dall'orazione dell'onorevole presidente del Consiglio appare quanto egli sia pratico nella tattica parlamentare. Al